

COMUNE DI NIBBIOLA
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO
DELLA DISCIPLINA
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 28/06/2021)
(Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01/02/2023)
(Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24/04/2024)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	
Art. 2 - Soggetto attivo	
Art. 3 – Definizioni	
Art. 4 – Presupposto e ambito di applicazione	
Art. 5 – Denuncia	
Art. 6 – Soggetti passivi e soggetti responsabili	
Art. 7 – Computo delle superfici	
Art. 8 – Periodi di applicazione	
Art. 9 – Determinazione del costo di gestione	
Art. 10 – Piano economico finanziario	
Art. 11 – Determinazione delle tariffe	
Art. 12 – Articolazione della TARI	
Art. 13 – Coefficienti e criteri di determinazione delle tariffe	
Art. 14 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili	
Art. 15 – Occupanti utenze domestiche	
Art. 16 – Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali	
Art. 17 – Tributo provinciale	
Art. 18 – Tariffa giornaliera	
Art. 19 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	
Art. 20 – Riduzioni per particolari condizioni	
Art. 21 – Ulteriori agevolazioni	
Art. 22 – Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata	
Art. 23 – Agevolazioni per avvio a recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche	
Art. 24 – Obblighi di comunicazione per l'uscita o il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	
Art. 25 – Agevolazioni per avvio a riciclo di una parte dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non Domestiche	
Art. 26 - Modalità di conferimento rifiuti al di fuori del servizio pubblico	
Art. 27 – Utenze non domestiche che usufruiscono del servizio pubblico	
Art. 28- Auto-compostaggio utenze domestiche	
Art. 29 – Cumulo di riduzioni	
Art. 30 – Riscossione	
Art. 31 – Importi minimi	
Art. 32 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	
Art. 33 – Accertamento e controllo	
Art. 34 – Sanzioni	
Art. 35 – Riscossione coattiva	
Art. 36 – Rimborsi, sgravi e compensazioni	
Art. 37 – Contenzioso	
Art. 38 – Funzionario Responsabile	
Art. 39 – Tutela dei dati personali	
Art. 40 – Abrogazioni	
Art. 41 – Norme di rinvio	
Art. 42 – Norme transitorie	
Art. 43 – Entrata in vigore	

Tabella A
Tabella B
Tabella C

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, stabilendo condizioni, modalità, e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2 - Soggetto attivo

La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla tassa; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile.

Art. 3 – Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze

domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4 – Presupposto e ambito di applicazione

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'art. 5, l'indicazione della

superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

	CATEGORIA	%
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLA, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	5%
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	10%
3	STABILIMENTI BALNEARI	5%
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	5%
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	10%
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	5%
7	CASE DI CURA E RIPOSO	10%
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	5%
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	5%
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	5%
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	5%
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	10%
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	15%
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	15%
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	15%
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	10%
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	10%
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	10%
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	10%
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	10%
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	5%

- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato

dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

Art. 5 – Denuncia

Art. 5 – Denuncia

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TAR, che ha valore anche come richiesta di attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune.

5. La dichiarazione deve contenere, anche al fine di acquisire informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune:

1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
3. se trattasi di Ente, Istituto, Associazione, la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
4. l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
5. il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
6. i dati catastali relativi a tutte le unità, la via ed il numero civico di ubicazione degli immobili e l'interno, ove esistente;
7. la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
8. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
9. i dati relativi ai precedenti punti a.1 o a.2 o a.3 relativi all'occupante qualora diverso dal proprietario.

6. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio è pari a giorni 30 lavorativi, dalla data di ricevimento della richiesta

7. All'atto di acquisizione della dichiarazione il Comune di Nibbiola provvederà ad attribuire un numero utente ed uno o più numeri utenza che saranno comunicati agli interessati nel primo documento di riscossione utile.

8. In caso di presentazione reclami o richieste di informazioni il tempo di risposta è pari a 30 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della richiesta

Art. 6 – Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'amministratore di condominio, o il proprietario qualora unico soggetto, ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 4 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato

Art. 7 – Computo delle superfici

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.4 comma 3, la superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50, diversamente è arrotondata al metro quadro.
3. Le superfici delle aree scoperte operative, nell'ambito delle quali non è possibile individuare le zone di transito e manovra escluse ai sensi del precedente art. 4, sono computate al 50 %.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 8 – Periodi di applicazione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.
2. L'occupazione si presume iniziata alla data indicata nella denuncia di inizio occupazione e terminata alla data indicata nella denuncia di fine occupazione, fatta salva la possibilità di attribuzione d'ufficio di data anteriore o posteriore d'ufficio qualora dati o fatti riscontrabili ne attestino l'inizio antecedente o la fine successiva.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore, come previsto dal presente regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi; il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al precedente art. 5, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione; le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9 – Determinazione del costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147

Art. 10 – Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 11 – Determinazione delle tariffe

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art.1 comma 683, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. La tariffa applicata alla singola utenza è individuata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui agli artt. 20 e 21, dei criteri di determinazione di cui all'art.19, della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito al comma 1, ha effetto dal primo gennaio; se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato l'anno precedente.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a collaborare con il gestore del servizio e a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa, con particolare riferimento a tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra quelli da considerare all'interno del Piano Finanziario secondo il D.P.R. 158/1999.

5. Eventuali norme di legge che modifichino i termini previsti dai commi precedenti, si intendono automaticamente recepite.

Art. 12 – Articolazione della TARI

1. Ai sensi della Legge 147/2013, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta.

2. Per la definizione del modello di calcolo delle tariffe, in conformità a quanto previsto dall'art.1 comma 651, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

3. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali vengono imputate una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:

a) *quota fissa*: è determinata in base alle componenti essenziali di costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade; questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita;

b) *quota variabile*: è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo per il loro smaltimento o recupero.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, indicati nell'apposita deliberazione riportante i criteri generali applicati per la determinazione delle tariffe.

Art. 13 – Coefficienti e criteri di determinazione delle tariffe

1. Ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013, ai fini delle tariffe alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. 158/1999 ed esplicitati all'allegato C con adozione dei coefficienti di cui all'allegato D, modificabili annualmente dal Consiglio Comunale entro i limiti di legge.

2. Ai sensi del comma 652 dell'art.1 della Legge 147/2013, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Art. 14 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:

- 1) utenze domestiche con nucleo familiare composto da un componente
- 2) utenze domestiche con nucleo familiare composto da due componenti
- 3) utenze domestiche con nucleo familiare composto da tre componenti
- 4) utenze domestiche con nucleo familiare composto da quattro componenti
- 5) utenze domestiche con nucleo familiare composto da cinque componenti
- 6) utenze domestiche con nucleo familiare composto da sei o più componenti

2. L'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche, secondo quanto disposto al successivo art. 17.

3. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in ventuno categorie:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

- 3) Stabilimenti balneari
 - 4) Esposizioni, autosaloni, magazzini
 - 5) Alberghi con ristorante
 - 6) Alberghi senza ristorante
 - 7) Case di cura e riposo
 - 8) Uffici, agenzie, studi professionali
 - 9) Banche ed istituti di credito
 - 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 - 11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 12) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - 13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 14) Attività industriali con capannoni di produzione
 - 15) Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 17) Bar, caffè, pasticceria
 - 18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 19) Plurilicenze alimentari e/o miste
 - 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 21) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo
4. La categoria di appartenenza viene attribuita e differenziata in base all'attività svolta nelle singole superfici, secondo quanto risultante dalla denuncia originaria o di variazione, salvo la possibilità del Comune di accertarne la veridicità.

Art. 15 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune, il numero degli occupanti si presume quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune; devono comunque essere dichiarate e conteggiate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (conviventi, familiari, badanti, ecc.).
2. Il numero di occupanti per le utenze domestiche di cui al comma precedente è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente all'emissione dell'avviso; per le nuove utenze è quello risultante ad inizio occupazione.
3. Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera lo stesso numero di occupanti riferito all'immobile principale del contribuente.
6. Nel caso in cui due o più nuclei familiari (come risultanti all'anagrafe o di fatto) occupino congiuntamente unità immobiliari, al fine del conteggio della TARI la superficie verrà ripartita fra i nuclei presenti in proporzione alla rispettiva composizione numerica, fatta salva la possibilità, accertabile, di indicazioni specifiche, in sede di denuncia di inizio o variazione di occupazione, da parte dei contribuenti relativamente alla ripartizione della superficie.
7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini iscritti AIRE, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti e si assume come numero di occupanti uno, salvo ne sia accertato un numero maggiore; qualora non sia possibile individuare il nucleo familiare occupante, la tassa sarà a carico del proprietario, il quale avrà facoltà di comunicare i recapiti dell'occupante onde ottenere l'intestazione a quest'ultimo del tributo.
8. Nel caso di alloggi a disposizione, i cui proprietari siano comunque residenti in altri locali ed iscritti all'anagrafe comunale, il numero di occupanti è forfettariamente determinato in una unità.
9. Per ogni altra casistica riferita alle utenze domestiche per le quali non esistono elementi oggettivi per attribuire il numero di componenti, al fine del calcolo della tariffa si attribuiscono forfettariamente una unità.
10. Per tutto quanto ai commi precedenti le variazioni avvenute in corso d'anno avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 16 – Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 17 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
2. Se riscosso dal Comune, il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 18 – Tariffa giornaliera

1. Ai sensi della Legge 147/2013, commi 662 - 665, per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce l'applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 22, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Alla tassa giornaliera si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa.
6. In caso di occupazione di fatto, gli importi che non risultino versati all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
 - le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
 - le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;

- le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
- le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

Art. 19 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa, nella sua quota fissa e variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 10%, della tariffa nella sua quota fissa e variabile; si intendono ubicati in zone non servite gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 600 metri lineari (calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali vie di accesso private agli insediamenti).

Art. 20 – Riduzioni per particolari condizioni

La quota fissa e la quota variabile della tassa sono ridotte:

- a) del 20% per le abitazioni con unico occupante
- b) del 30% per le abitazioni dei residenti a Nibbiola tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; nel caso di trasferimento in corso d'anno, della residenza in altro Comune, la riduzione della tassa è rideterminata proporzionalmente al periodo di residenza nel Comune di Nibbiola
- c) del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività
- d) del 10% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro sessanta giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 21 – Ulteriori agevolazioni

1. Potranno essere definite in sede di approvazione della tariffa ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Art. 22 – Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell'art.1, comma 658 della Legge 147/2013.
2. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a dette utenze, di un importo pari al 20% dei ricavi previsti nel piano finanziario, derivanti dalla cessione a recupero dei materiali differenziati, subordinatamente al verificarsi di un incremento di almeno 2 punti percentuali nell'indice di raccolta differenziata fra il penultimo anno e il precedente.

Art. 23 – Agevolazioni per avvio a recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 24 – Obblighi di comunicazione per l'uscita o il reintegro dal /nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 23 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC – Ufficio tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso entro il 10 gennaio dell'anno in cui sarà sospeso il servizio quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. Le attrezzature restituite dovranno essere prive di qualsiasi residuo di rifiuto ed opportunamente lavate; diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all' Ufficio tributi , a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Qualora non si verificassero le condizioni di cui al comma precedente, l'utenza non domestica dovrà fornire idonea giustificazione al minor quantitativo di rifiuti avviato a recupero
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 25 – Agevolazioni per avvio a riciclo di una parte dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Per tutte le utenze non domestiche di cui all'Allegato L-quinquies Parte IV, art. 183 comma 1 lett. b-ter del D.Lg. n. 152/2006, come modificato dall'art. 6 comma 5 del D. Lg. 116/2020 e s.m.i., che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti urbani, come da allegato L-quater Parte IV al medesimo D. Lg. 152/2006, in percentuale pari o superiore al 15% della produzione Kg/mq anno, considerando il valore massimo del Kd di categoria, di cui alla Tabella A, il tributo è ridotto, relativamente alla quota variabile, nella misura percentuale indicata nella Tabella B. Rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa.
3. Si intendono avviati al riciclo i rifiuti conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al riciclo.
4. Relativamente ai rifiuti in materiale plastico (imballaggi e non) ed in materiale cellulosico (carta, cartone, poliaccoppiati) l'utenza non domestica che usufruisce dell'agevolazione di cui al presente articolo è tenuta all'avvio a recupero/riciclo attraverso operatori diversi dal servizio pubblico dell'intera frazione plastica e/o cellulosica, indipendentemente dal codice EER del rifiuto; è pertanto tenuta alla restituzione di eventuali attrezzature pubbliche in uso opportunamente lavate e prive di rifiuti (diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse) ed al rispetto di quanto al successivo art. in merito alle modalità di conferimento di tali frazioni.

5. Al fine di beneficiare della riduzione gli operatori economici devono presentare al servizio tributi, entro il mese di febbraio di ogni anno, termine da considerare perentorio, istanza debitamente documentata relativa al quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, specificando l'attività svolta.
6. Qualora l'istruttoria del servizio tributi abbia esito positivo, si procederà al ricalcolo dell'imposta dovuta con conguaglio avente effetto dall'anno successivo.

Art. 26 – Modalità di conferimento rifiuti al di fuori del servizio pubblico

1. I contenitori e le attrezzature utilizzati per il conferimento ad operatori privati (sia per le utenze non domestiche che non usufruiscono del servizio pubblico, sia per quelle che richiedono l'agevolazione di cui all'art.23) dovranno essere immediatamente distinguibili da quelli abitualmente utilizzati per il servizio pubblico di raccolta, per caratteristiche cromatiche e marchiatura
2. E' fatto assoluto divieto alle utenze che si avvalgono delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti di esporre nei giorni di raccolta previsti dal servizio pubblico contenitori e/o attrezzature che possano essere confuse con quelle utilizzate per il rifiuto urbano ed erroneamente raccolte o svuotate dagli operatori

Art. 27 – Utenze non domestiche che usufruiscono del servizio pubblico

1. Qualora, a seguito di quanto previsto dal D. Lgs. 116/2020, si riscontrassero conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che, per caratteristiche quantitative o qualitative, possano compromettere l'equilibrio finanziario del Comune o l'efficiente organizzazione del servizio, il Comune e il gestore si riservano la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio sino all'individuazione di soluzioni alternative concordate con l'utenza non domestica.
2. Al verificarsi di quanto al comma precedente, dovrà essere individuata una soluzione organizzativa concordata tra Comune, gestore e utenza, la quale preveda possibili adeguamenti, incrementi o personalizzazioni del servizio i cui costi saranno posti a carico dell'utenza interessata.

Art. 28 – Auto-compostaggio utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di auto-compostaggio, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 10% della quota variabile
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione.
4. Il Comune procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 29 – Cumulo di riduzioni

1. Le riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 sono tra loro cumulabili sino ad un massimo del 40 % dell'intera tariffa

Art. 30 – Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di

cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa) e le altre modalità previste dal Decreto Legislativo 82/2005.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate le cui scadenze saranno stabilite dal Consiglio Comunale ogni anno.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno dell'imposta, potranno essere conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il termine di scadenza del pagamento è fissato in 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione solo nel caso di pagamento in unica soluzione ovvero pagamento della prima rata.

Art. 31 – Importi minimi

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 12,00 (dodici) per anno.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superi per ciascun credito l'importo di € 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 32 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Su richiesta dell'interessato, che dovrà essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione, saranno concesse ulteriori rateizzazioni rispetto alle tre rate previste dall'art. 29, a coloro che:

- dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- si trovino in condizioni economicamente disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Comune;
- abbiano un importo addebitato superiore del 30% del valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad € 100,00.

Gli importi saranno maggiorati applicando gli interessi di legge come previsto dalla vigente normativa.

2. Resta ferma la facoltà del Responsabile del Tributo di concedere rateizzazioni a richiesta del contribuente, anche oltre quanto previsto dal comma 1, e per importi anche inferiori ad € 100,00, valutate le sopravvenute condizioni economiche di disagio.

3. Sulle somme oggetto di accertamento o riscossione coattiva il Responsabile del Tributo potrà concedere rateizzazioni, su richiesta dell'interessato, anche in considerazione della situazione economico-familiare del soggetto.

Art. 35 – Rimborsi, sgravi e compensazioni

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, si provvederà ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso una detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento utile di riscossione.

2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 si procederà con rimessa diretta:

- nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione;
- nel caso in cui la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'art. 53.1 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA N. 15/2022 DEL 18.1.2022

-nel caso il tempo intercorrente fra la richiesta di rettifica e la data di scadenza del successivo documento di riscossione sia superiore a 180 giorni come previsto dall'art. 1 comma 164 della Legge 164/2006;
-nel caso non sia prevista emissione di documenti di riscossione nei confronti dell'utente (utente trasferito o cessato)

3: La richiesta di rettifica deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 33.

Art. 33 – Accertamento e controllo

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 4, e le attività di controllo per la corretta applicazione dell'imposta. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili all'imposta, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici, previa stipula di apposite convenzioni.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a comunicare all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente i dati relativi a:

- le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo dell'imposta o del maggiore importo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile.

5. L'attività di accertamento e successiva riscossione dell'imposta possono essere affidate nel rispetto della normativa di legge.

6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 34 – Sanzioni

Ai sensi dell'art. 1 commi 695 – 702, della Legge 147/2013:

- in caso di omesso o insufficiente versamento dell'importo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997; se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione amministrativa pari al 2 % per ogni giorno di ritardo (previsione introdotta dall'art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011);
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200%

dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)

- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.5, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto, della sanzione e degli interessi.

3. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale; sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. In caso di rilevati conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che anno richiesto ed ottenuto le agevolazioni di cui agli articoli precedenti, in merito alla rinuncia totale del servizio o al parziale avvio a recupero, sarà erogata una sanzione a carico del conferente pari ad Euro 3.000,00 per ciascun passaggio di raccolta in cui tali conferimenti siano stati riscontrati.

5. In caso l'utenza non domestica utilizzi ed esponga per i conferimenti al di fuori del servizio pubblico contenitori o attrezzature che non rispettano quanto al precedente art. relativamente alle caratteristiche degli stessi, sarà erogata una sanzione pari ad Euro 1.500,00 per ogni svuotamento o raccolta erroneamente indotti.

6. In caso di conferimento continuativo al servizio pubblico di rifiuti oggetto di dichiarazione di conferimento al di fuori del servizio medesimo, e ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, si provvederà al recupero del tributo non versato applicando l'ulteriore sanzione dal 100 al 200 per cento dello stesso o, se inferiore, la sanzione minima pari a 500 Euro.

Art. 35 – Riscossione coattiva

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'art. 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 36 – Rimborsi, sgravi e compensazioni

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, si provvederà ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso una detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento utile di riscossione.

2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 si procederà con rimessa diretta:

-nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione;
-nel caso in cui la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'art. 53.1 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA N. 15/2022 DEL 18.1.2022

-nel caso il tempo intercorrente fra la richiesta di rettifica e la data di scadenza del successivo documento di riscossione sia superiore a 180 giorni come previsto dall'art. 1 comma 164 della Legge 164/2006;

-nel caso non sia prevista emissione di documenti di riscossione nei confronti dell'utente (utente trasferito o cessato)

3: La richiesta di rettifica deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 33.

Art. 37 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di pagamento e accertamento dell'imposta o di una delle sue componenti, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato

D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

Art. 38 – Funzionario Responsabile

Funzionario responsabile designato è il Responsabile del Servizio Tributi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta; ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, nonché i poteri di rappresentanza dell'ente in caso di accertamenti. Al Funzionario responsabile compete la ripartizione nelle rate previste e la scelta della modalità di pagamento in caso di precompilazione da parte del Comune. Il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

Art. 39 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

Art. 40 – Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate, fatto salvo per i tributi dovuti per le annualità precedenti.

Art. 41 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alla Legge 147/2013, al D.P.R. 158/99 e al D.L. 201/2011.

Art. 42 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, in materia tributaria ed in materia di imposizione immobiliare.
2. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 43 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448 e successive modifiche e integrazioni, il presente regolamento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

TABELLA A – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CON COMPROVATO AVVIO A RECUPERO DI UNA PARTE DEI RIFIUTI PRODOTTI

% su Mq-/Kd-Kg./anno	% riduzione/rimborso
Da 15 a 19,9	12
Da 20 a 24,9	15
Da 25 a 29,9	18
Da 30 a 34,9	25
Da 35 a 39,9	30
Da 40 a 44,9	37
Da 45 a 49,9	45
Da 50 a 59,9	53
Da 60 a 69,9	60
Da 70 a 79,9	68
Da 80 a 89,9	75
Oltre 90	85

TABELLA B

Determinazione delle tariffe ai sensi del D.P.R. 158/1999.

La tariffa è articolata in quota fissa e quota variabile:

$$T = QF + QV$$

La **quota fissa** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{ud} = Q_{ud} * K_a * Sup$$

dove:

Q_{ud} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

K_a = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{und} = Q_{und} * K_c * Sup$$

dove:

Q_{und} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

K_c = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

La **quota variabile** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Q_{udv} * K_b * Cu$$

dove:

Q_{udv} = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

K_b = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

Cu = costo unitario espresso in €/Kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Cu * K_d * Sup$$

dove:

Cu = costo unitario, espresso in €/kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

K_d = coefficiente potenziale di produzione, espresso in Kg/m², di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della quantità di rifiuto prodotta in relazione alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

TABELLA C

Categorie ex D.P.R. 158/1999 e relativi coefficienti

a) utenza domestica

Occupanti	Ka	Kb
1	0,84	1,00
2	0,98	1,80
3	1,08	2,05
4	1,16	2,60
5	1,24	2,90
6+	1,30	3,40

b) utenza non domestica

Categoria	Kc	Kd
1	0,51	4,20
2	0,80	6,55
3	0,63	5,20
4	0,43	3,55
5	1,20	9,86
6	0,91	7,49
7	0,98	8,01
8	1,07	8,76
9	0,58	4,78
10	1,11	9,12
11	1,29	10,62
12	1,04	8,50
13	1,16	9,48
14	0,91	7,50
15	1,09	8,92
16	4,84	39,67
17	3,64	29,82
18	2,07	16,99
19	2,07	17,00
20	6,06	49,72
21	1,64	13,45